

STATUTO DELLA FONDAZIONE
“ARETINA DI STUDI SUL CLASSICISMO”

Art.1 - Denominazione e sede

Il Comune di Arezzo e l'Associazione denominata “Centro di studi sul classicismo” costituiscono la “Fondazione Aretina di studi sul classicismo” avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede presso il Comune di Arezzo, Via Della Bicchieraia n. 26.

Art.2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed in particolare si propone di contribuire con la propria attività allo studio del classicismo e della tradizione classica italiana ed europea e allo studio della produzione artistica e letteraria di autori e personaggi del territorio aretino, con particolare riferimento al periodo medievale-rinascimentale e moderno. A tal fine la Fondazione potrà svolgere, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni pubbliche e private le seguenti attività:

- a) organizzare convegni scientifici, conferenze, anche a scopo divulgativo, stampare testi e pubblicazioni che abbiano ad oggetto i personaggi e gli aspetti della storia aretina;
- b) organizzare eventi culturali che abbiano attinenza con i fini istituzionale della Fondazione;

c) promuovere la conoscenza della cultura classica, in tutte le sue manifestazioni (letterarie, filosofiche, artistiche, ecc...) attraverso corsi di formazione e/o di insegnamento, seminari e l'erogazione di borse di studio, servendosi dell'esperienza acquisita in tale settore dall'Associazione "Centro di studi sul classicismo";

d) partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente a realizzare i fini istituzionali della Fondazione

e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività proprie della Fondazione

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. L.gs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3 – I Soci

Possono essere soci della Fondazione tutte le persone fisiche, giuridiche, gli Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione.

I soci della Fondazione si dividono in soci fondatori, soci benemeriti e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Sono soci benemeriti coloro che apporteranno al patrimonio della Fondazione contributi scientifici di particolare rilievo e qualità, utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali della fondazione medesima.

Sono soci sostenitori coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di un contributo annuo ordinario nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti ricevuti in dotazione dai fondatori e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;
- dai contributi assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, da Associazioni e da soggetti privati;
- dal contributo annuo pari a euro 51.645,69 che sarà corrisposto dal Comune di Arezzo nell'ambito della propria programmazione di bilancio per il triennio 2003-2005;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art.5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori

Art.6 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato con atto del Sindaco del Comune di Arezzo tra i membri indicati dal Comune di Arezzo.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della

Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art.7 – Consiglio di Amministrazione

a) Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri (compreso il Presidente) di cui due indicati dal Comune di Arezzo e tre dall'Associazione "Centro di studi sul classicismo";

b) Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dai soci fondatori;

c) I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 5 esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo consiglio. In caso di dimissione o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, la nomina delle persone chiamate a sostituirle spetterà allo stesso socio che li aveva nominati. I consiglieri nominati in sostituzione dei dimessi o dei cessati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione;

I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere confermati;

d) Il Consiglio di Amministrazione ratifica la nomina del Presidente designato dal Sindaco del Comune di Arezzo;

e) Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso;

f) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio annuale preventivo ed approva entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- approva la relazione annuale ed il programma di attività della Fondazione;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- determina il trattamento giuridico ed economico del personale e gli eventuali gettoni di presenza ed emolumenti degli organi della Fondazione;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei mobili ed immobili;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

g) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Il Consiglio dovrà essere inoltre convocato per iniziativa del Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;

h) La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima

dell'adunanza o, in casi d'urgenza, mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. L'invito dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e la relativa documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto non richieda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

i) In ogni seduta il Consiglio individua un Segretario;

l) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico, su apposito registro, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.8 Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di :

a) nominare i membri del Comitato Scientifico;

b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori, dopo il primo mandato, o in caso di dimissioni o decesso;

c) deliberare sulla costituzione o sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;

d) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Scientifico;

e) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

f) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

g) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

h) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;

i) approvare eventuali regolamenti interni;

Art.9 - Comitato Scientifico

a) Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente potrà istituire un Comitato Scientifico che possa coadiuvare il Consiglio stesso per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico saranno scelti tra le personalità esperte nelle materie indicate nei campi di attività indicate nel precedente art.2). Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 5 membri, designati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto del Comitato Scientifico.

b) I membri del Comitato Scientifico rivestono detta carica per cinque anni e possono essere riconfermati. Essi, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, eleggono a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente ed, occorrendo, un Vicepresidente ed un Segretario.

c) Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato dal proprio Presidente, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo di componenti di quest'ultimo.

d) Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio.

Il Comitato Scientifico, ed i singoli componenti, su richiesta del Presidente della Fondazione, in particolare:

- forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e per l'apertura eventuale di nuove linee di attività;
- forniscono indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale;
- esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Art.10 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dai soci fondatori, nella misura di 2 di nomina comunale e uno nominato dal Centro Studi, all'atto della stipula del presente statuto, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il componente nominato dal Centro Studi sarà presidente del Collegio. I membri supplenti saranno nominati in pari misura dai soci fondatori.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11 - Nomine

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo.

Art.12 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS fondazioni.

Art.13 – Durata della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

Art.14 - Estinzione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre ONLUS aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art.15 - Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:

-
-
-

Notaio: